



ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
Convenzione n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000213649
CODICE CUP G41I24000110006
Anno Accademico: 2025/2026

Università degli studi di Milano – I MILANO01

Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano

In seguito denominato **"l'Istituto"**, rappresentato da:

Nome: Marina

Cognome: Brambilla

Funzione del rappresentante legale: Rettrice

Da una parte, e

Sig.ra _____

In seguito denominato **"Il Partecipante"**

CODICE FISCALE: _____

Data di nascita: _____

Sesso:

Nazionalità: _____

Indirizzo per esteso: _____

Indirizzo di posta elettronica: _____

Ciclo di Studi:

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza: _____

Codice ISCED:

Anno di corso:

Tipo di mobilità: Studio

Fisica - dal _____ al _____

Lingua di studio/lavoro presso l'università ospitante:

Il Partecipante gode di:

- Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+

- Un contributo integrativo, finanziato con fondi MIUR / di Ateneo, nel caso abbia presentato una attestazione ISEEU valida per l'a.a. 2024-25 con valore fino ad Euro 50.000; il contributo viene assegnato secondo le modalità stabilite annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Le parti di cui sopra

HANNO CONCORDATO

i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I **Learning Agreement for studies** concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e il Partecipante Il Learning Agreement deve essere compilato e gestito mediante la piattaforma **OLA - Online Learning Agreement** - <https://learning-agreement.eu/dashboard>

Allegato II **Carta dello Studente Erasmus** (documento disponibile sul sito di Ateneo www.unimi.it percorso Internazionale > Formazione all'estero > Scopri l'Erasmus+ Studio > Prima della partenza - paragrafo "Compila l'Accordo di mobilità")

Allegato III **Assicurazione** (documento disponibile sul sito di Ateneo www.unimi.it percorso Internazionale > Formazione all'estero > Scopri l'Erasmus+ Studio > Prima della partenza - paragrafo "Compila l'Accordo di mobilità")

Quanto riportato nei "Termini e Condizioni" prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea (**Borsa Erasmus**) e, se del caso, un contributo **integrativo** al Partecipante per intraprendere una mobilità Erasmus+.

1.3 Il Partecipante accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3.1 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell'Allegato I.

1.4 Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

1.5 Ogni richiesta di modifica (revoca, data di inizio o termine del periodo di studio, durata, ecc.) dovrà essere sottoposta **preventivamente** dal Partecipante all'Istituto. In caso di accordo da parte dell'Istituto sulla modifica proposta, questa sarà considerata come clausola addizionale alla presente convenzione. Il mancato rispetto di quanto precede potrà essere considerato dall'Istituto come una causa di risoluzione del presente accordo. Ogni modifica della durata del periodo di studi ERASMUS, sia in termini di riduzione sia di prolungamento del periodo previsto dall'articolo 2.2, dovrà essere preventivamente autorizzata dal docente referente Erasmus di corso di studio; le richieste di

prolungamento dovranno essere autorizzate anche dall'Istituto ospitante. Il periodo di proroga sarà finanziato solo in caso di disponibilità di fondi.

1.6 Prima della partenza il Partecipante deve concordare con l'Istituto un programma di studio ben definito da svolgere all'estero, compilando il documento denominato "**Online Learning Agreement - OLA**" - Allegato I. Nel caso il Partecipante comprovi l'effettivo svolgimento del programma convenuto, l'Istituto garantisce il riconoscimento accademico degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante, come parte integrante del corso di studi svolto nel paese di provenienza.

1.7 Il Partecipante si impegna a far pervenire all'Istituto, nei 10 giorni successivi al suo rientro in Italia, il *Certificate of Stay*, certificato rilasciato dall'Istituto estero di accoglienza attestante l'effettiva durata del soggiorno di studio ivi svolto, con l'indicazione della data di inizio e di fine del periodo di mobilità.

1.8 Il Partecipante si impegna a consegnare la documentazione attestante le attività didattiche realizzate all'estero; in particolare si fa riferimento alla certificazione comprovante gli esami effettivamente sostenuti, con l'indicazione dei voti conseguiti e dei crediti ottenuti (*Transcript of Records*).

Il Partecipante si impegna altresì a far pervenire all'Istituto l'ultima versione dell'OLA approvata sia dall'Istituto che dall'Università ospitante.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 La mobilità

Inizierà il 01/04/2025

E si concluderà il 31/07/2025

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l'Istituto ospitante.

Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte a partire dal 1 luglio **2025** e devono essere ultimate **improrogabilmente** entro il 31 luglio **2026**.

Denominazione dell'Istituto ospitante: _____

Codice ERASMUS: _____

Paese: _____

2.3 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call **2024** e nelle relative Disposizioni Nazionali.

- Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ e, eventualmente, un contributo integrativo, per 120 giorni

Per un totale di 4 mesi e 0 giorni

2.4 L'intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodo di mobilità eventualmente già effettuato all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per ciclo di studio (24 mesi nel caso di laurea magistrale a ciclo unico).

2.5 Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l'Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo. Il periodo di prolungamento potrà essere

finanziato solo in caso di disponibilità di fondi. Si raccomanda di effettuare sempre la procedura del prolungamento nel caso la mobilità debba prolungarsi oltre il periodo indicato nel presente accordo.

2.6 Il Certificate of stay rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. In base a tali date il contributo finanziario sarà ricalcolato come specificato all'art. 3.2.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ 3.1

3.1 - Il contributo finanziario UE Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro 1200 corrispondente ad Euro 300 per 30 giorni.

Il contributo integrativo per la mobilità è pari a Euro 0 corrispondente ad Euro 0 per 30 giorni.

La borsa di mobilità verrà corrisposta per il periodo risultante sul Certificate of stay e fino ad un massimo di 5 mensilità.

Potranno essere aggiunti ed ammessi a contributo, eventualmente, fino a 2 giorni di viaggio e, in caso di viaggio green, fino a 6 giorni di viaggio.

Il viaggio sarà considerato green se sia il viaggio di andata che il viaggio di ritorno saranno effettuati con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno o mediante car sharing.

Sarà sempre necessario produrre i biglietti/le ricevute dei viaggi di andata e ritorno.

In caso di mobilità *blended*, cioè svolte in parte all'estero e in parte in Italia, non potrà essere pagata né la borsa Erasmus, né l'eventuale contributo integrativo, per il periodo Erasmus svolto dall'Italia.

Il periodo svolto in presenza presso l'Università ospitante dovrà comunque avere una durata non inferiore a due mesi, **esclusi gli eventuali giorni di viaggio.**

Il rimborso dei costi sostenuti per **esigenze speciali correlate a particolari condizioni fisiche, mentali o sanitarie**, quando applicabile, viene effettuato applicando un top-up pari ad Euro 250,00 mensili in aggiunta alla borsa Erasmus.

Nel caso il Partecipante richieda un rimborso superiore all'ammontare complessivo del top-up applicato (Euro 250 per mese), sarà necessario produrre i giustificativi di spesa.

3.2 L'ammontare del contributo finanziario effettivamente spettante al Partecipante sarà determinato al rientro dal soggiorno Erasmus e sarà calcolato prendendo in considerazione le date di inizio e di fine soggiorno certificate dall'Università partner mediante il Certificate of stay fino ad un massimo di 5 mensilità, **più eventuali giorni di viaggio come indicato nell'art. 3.1.**

Il contributo sarà determinato dal numero di mensilità svolte moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile; il calcolo sarà effettuato dall'Istituto utilizzando l'applicativo Beneficiary Module.

Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.

3.3 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.2, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.

3.4 Nel caso in cui il Partecipante sia beneficiario anche del **contributo integrativo – Fondo Giovani - MUR**, l'ammontare del contributo finanziario sarà determinato dal numero di mensilità svolte moltiplicato per l'importo

mensile determinato in base alla fascia di reddito di appartenenza, così come da delibera adottata dal competente organo di Ateneo. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

3.5 Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall'Istituto se il Partecipante non rispetta i termini dell'Accordo. Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all'Agenzia Nazionale

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Al Partecipante sarà corrisposto un acconto **pari all'80%** del totale della borsa definita all'art.3.1 e dell'eventuale contributo integrativo, entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante non compili l'accordo entro i termini fissati dall'Istituto di appartenenza. Dopo la fine del soggiorno Erasmus, l'Istituto provvederà a calcolare l'importo della borsa e dell'eventuale contributo integrativo effettivamente spettanti al Partecipante in base ai criteri definiti all'art. 3.2 / 3.4 e provvederà ad effettuare l'eventuale saldo della borsa e del contributo integrativo. Il pagamento del saldo sarà effettuato entro il **31 luglio 2026** in caso di soggiorno effettuato al primo semestre ed entro il **30 29 settembre 2026** in caso di soggiorno effettuato al secondo semestre o per tutto l'anno accademico, sempre che il Partecipante abbia trasmesso il Certificate of stay debitamente compilato all'Istituto **entro la scadenza di 10 giorni dal rientro dalla mobilità Erasmus**.

Qualora il saldo risulti negativo, sarà richiesta la restituzione della quota di borsa e dell'eventuale contributo integrativo percepiti in eccesso.

La restituzione dovrà avvenire mediante le modalità che saranno comunicate successivamente al Partecipante.

Nel caso sia stato autorizzato un **prolungamento** del periodo di mobilità e sia stata verificata la disponibilità di risorse finanziarie, sarà accordato un prefinanziamento della Borsa Erasmus pari all'80% del finanziamento previsto per il periodo del prolungamento. Il periodo del prolungamento **non** potrà essere finanziato con il contributo integrativo, ove previsto. Dopo la presentazione del Certificate of stay sarà erogato un unico saldo finale secondo le modalità previste dall'art. 4.1

Tolleranza 5 giorni – Nel caso il periodo di mobilità indicato sul Certificate of stay sia inferiore, da 1 a 5 giorni, rispetto al periodo indicato sul presente accordo, sarà accordato il contributo indicato sul presente accordo

4.2 Il pagamento della borsa verrà erogato mediante accredito su Carta La Statale (<https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/badge-carta-la-statale>) che il Partecipante è tenuto ad attivare come Carta Flash Up Studio La Statale entro la scadenza per la compilazione del presente Accordo.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 L'Università gestisce per conto del partecipante la quota relativa all'assicurazione per i seguenti rischi:

- infortuni: polizza UNIPOLSAI n. 78/188575113 – valida fino al 30.9.2027
- responsabilità civile: polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A n. **65. 203752854**- validità dalle ore 24.00 del 31.12. **2024** alle ore 24.00 del 31.12. **2027**

Le suddette polizze saranno tempestivamente rinnovate alla scadenza, in modo da garantire la continuità della copertura assicurativa.

Ogni sinistro va denunciato come di seguito indicato:

INFORTUNI: In caso di infortunio il partecipante deve recarsi immediatamente al pronto soccorso. Le modalità di denuncia dell'infortunio devono essere concordate con l'Ufficio Tutela Salute, attività gestionali e sistema qualità, in via Santa Sofia 9, Milano, **e-mail: infortuni@unimi.it**. La modulistica è disponibile alla pagina

https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm (www.unimi.it > LaStatale@work > Servizi per tutti > Salute e sicurezza > **Infortuni> Denuncia infortuni Studenti, borsisti, dottorandi e altre categorie**).

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: La denuncia di sinistro va indirizzata alla Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi – Ufficio Contratti Assicurativi – e-mail immobili.assicurazioni@unimi.it, inviando copia dell'eventuale richiesta di risarcimento per i danni causati o copia dell'eventuale avviso di garanzia unitamente ad una nota redatta dal responsabile della struttura frequentata contenente la narrazione dei fatti (con l'esatta indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro), l'indicazione delle conseguenze riportate dal danneggiato, il nome ed il domicilio di quest'ultimo e di eventuali testimoni dell'accaduto.

5.2 Riguardo alla **copertura assicurativa sanitaria** solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di **rimpatrio e di uno specifico intervento medico**. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Il Partecipante è tenuto a informarsi di eventuali requisiti specifici previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

6.1 Applicabile solo nel caso di mobilità per le quali la lingua principale di apprendimento è disponibile nell'Online Linguistic Support (OLS), ad eccezione dei madrelingua.

Il Partecipante potrà verificare online le proprie competenze linguistiche **registrandosi sulla** piattaforma EU Academy: <https://academy.europa.eu>.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY):

7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – ETICA E VALORI

8.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.

8.2 Valori: il **Partecipante** deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

8.3 Se il **Partecipante** viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

ARTICOLO 9 – PROTEZIONE DEI DATI

9.1 - **Tutti i dati personali previsti dal contratto saranno trattati dal titolare del trattamento individuato nell'informativa sulla privacy in conformità alla normativa applicabile in materia di dati, in particolare al Regolamento 2018/1725 e alle relative leggi nazionali sulla protezione dei dati e per le finalità previste dall'accordo. Informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement> .**

9.2 - **Tali dati saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e della Commissione europea, senza pregiudicare**

la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

9.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione europea.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

10.1 - L'Accordo può essere sospeso su iniziativa del Partecipante o dell'Istituto se circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. Articolo 14) — rendono l'attuazione impossibile o eccessivamente difficile. La sospensione avverrà il giorno concordato mediante comunicazione scritta tra le parti. L'Accordo potrà essere ripreso successivamente.

10.2 - L'Istituto può, in qualsiasi momento, sospendere la convenzione, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:

a) errori sostanziali, irregolarità o frodi o

b) grave violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, presentazione di informazioni false, mancata fornitura delle informazioni richieste, violazione delle regole etiche (se applicabili), ecc.).

10.3 - Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione verrà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione.

10.4 - Durante la sospensione non verrà corrisposto alcun sostegno economico al Partecipante.

10.5 - Il Partecipante non può chiedere alcun risarcimento danni a causa della sospensione da parte dell'Istituto.

10.6 - La sospensione non pregiudica il diritto dell'Istituto di risolvere l'Accordo (cfr. Articolo 11).

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

11.1 - L'Accordo può essere risolto da entrambe le parti qualora si verifichino circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

11.2 - In caso di risoluzione per causa di forza maggiore (cfr. Articolo 16), il Partecipante ha il diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

11.3 - In caso di grave violazione degli obblighi o se il Partecipante ha commesso irregolarità, frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, crimini legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o traffico di esseri umani, l'Istituto può risolvere il contratto dandone formale comunicazione alla controparte.

11.4 - L'Istituto si riserva il diritto di avviare un'azione giudiziaria nel caso in cui l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al Partecipante tramite lettera raccomandata.

11.5 - La risoluzione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione: "data di cessazione".

11.6 - Il partecipante non potrà pretendere alcun risarcimento danni a causa della risoluzione da parte dell'Istituto.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

12.1 - Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia nazionale per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

12.2 - Qualsiasi conclusione relativa all'accordo può portare alle misure di cui all'Articolo 6 o ad ulteriori azioni legali nei termini della legge nazionale applicabile.

ARTICOLO 13 - DANNI

13.1 - Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subito in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

13.2 - L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

ARTICOLO 14 - FORZA MAGGIORE

14.1 - La parte impossibilitata per causa di forza maggiore ad adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo non può essere considerata inadempiente.

14.2 - Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:

- impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo,
- una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
- non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e
- si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

14.3 - Qualsiasi situazione costituente causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicata alla controparte senza ritardo, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.

14.4 - Le parti dovranno immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore e fare il possibile per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 15 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

15.1 - Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

15.2 - Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito l'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

ARTICOLO 16 - RESTRIZIONI ALLA MOBILITÀ

16.1 - Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di restrizione della mobilità internazionale che potranno essere adottati dalle competenti autorità italiane o estere o dalla stessa università ospitante.

SOTTOSCRIZIONE DELLO STUDENTE

Il Partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare i termini e le clausole dell'accordo.

L'accesso al servizio tramite le proprie credenziali costituisce firma elettronica.



Il Partecipante:

Nome e Cognome: _____

Matricola: _____

Data: _____

Per l'Istituto

Nome e Cognome: **Marina Brambilla**

Posizione: **Rettrice**

FOR REFERENCE ONLY